

Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1° aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ⁽¹⁾

(2006/C 254/05)

Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le navi colpite da più provvedimenti di fermo sono oggetto di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri ⁽²⁾.

L'articolo 7 ter, paragrafo 3, dispone inoltre che la Commissione pubblichi ogni sei mesi l'elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità.

Nella tabella che segue è riassunto l'elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti della Comunità tra il 1° aprile 2005 e il 26 giugno 2006.

Nome della nave	Numero IMO	Tipo di nave	Bandiera
BULDUR (*)	7389845	Portarinfuse	Turchia (alto rischio)
DERYA 2	7433323	Portarinfuse	Comore (altissimo rischio)
CARIBBEAN TRADER (*)	8001452	Chimichiera	Panama (rischio medio)
VORIOS IPIROS HELLAS (*)	7433634	Portarinfuse	Panama (rischio medio)
EUROCARRIER (*)	7366128	Portarinfuse	Cambogia (altissimo rischio)
SEBA M	7511199	Portarinfuse	Libano (altissimo rischio)
TRINITY (*)	7614965	Portarinfuse	Cambogia (altissimo rischio)
HEIDI II	7614147	Portarinfuse	Georgia (altissimo rischio)
MAI-S	7501807	Portarinfuse	Siria (altissimo rischio)
OIL AMBASSADOR	8014203	Petroliera	Panama (rischio medio)
HATICE HAKAR	7433335	Portarinfuse	Turchia (alto rischio)
AGIOS ISIDOROS (*)	7107742	Petroliera	Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)
ABDULRAHMAN	7029421	Portarinfuse	Corea del Nord (altissimo rischio)

⁽¹⁾ Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

⁽²⁾ L'articolo 7 ter, primo paragrafo, recita:

«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A, quando esse

— battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e
— sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU

o

— battono bandiera di uno Stato designato "ad altissimo rischio" o "ad alto rischio" nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e
— sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.»

Nome della nave	Numero IMO	Tipo di nave	Bandiera
DD SEAMAN	8400311	Portarinfuse	Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)
NAVISION LAKER	8105260	Portarinfuse	Panama (rischio medio)
NURETTIN AMCA	7334577	Portarinfuse	Slovacchia (altissimo rischio)
KHALED MUHIEDDINE	7622261	Portarinfuse	Georgia (altissimo rischio)
EUROPEAN	7382706	Portarinfuse	Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)
HYOK SIN 2	8018900	Portarinfuse	Corea del Nord (altissimo rischio)

(*) Navi nei cui confronti il provvedimento di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato sulla base delle procedure di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 95/21/CE.